Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS			
Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento	
VENETO			
L.R. 23/04/2004, n. 11. Pubblicata nel B.U. Veneto 27 aprile 2004, n. 45.	Norme per il governo del territorio.	Art. 4. Valutazione ambientale strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione territoriale. 1. Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, i comuni, le province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva n. 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente". La Giunta regionale definisce, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera a), criteri e modalità di applicazione della VAS, in considerazione dei diversi strumenti di pianificazione e delle diverse tipologie di comuni. 2. Sono sottoposti alla VAS il piano territoriale regionale di coordinamento, i piani territoriali di coordinamento provinciali, i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali. 3. La VAS evidenzia la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando, altresì, le alternative assunte nella elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o di compensazione da inserire nel piano. 4. Sino all'approvazione dei criteri regionali di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), l'ente competente ad approvare gli strumenti di cui al comma 2 valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.	
Delib.GR 1/10/2004, n. 2988. Pubblicata nel B.U. Veneto 26 ottobre 2004, n. 107.	Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Primi indirizzi operativi per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione del Veneto.	La Giunta Regionale delibera 1. di prendere atto dell'importanza degli obiettivi e dei contenuti della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 2. di adottare, in fase di prima attuazione, le proposte contenute negli Allegati A1, A2 e B del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, per: • fornire un primo elenco di piani e programmi regionali rientranti nei settori indicati dall'articolo 3 comma 2 lett. a) della direttiva 2001/42/CE:	

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS			
Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento	
	VENETO		
		indicare i contenuti del Rapporto Ambientale; orientare le modalità delle consultazioni; sviluppare un programma di monitoraggio. 3. di stabilire, in fase di prima applicazione, in particolare, che: sui piani e programmi di cui all'allegato A dovrà essere elaborato un Rapporto Ambientale, quale documento a se stante di corredo allo strumento proposto, nei casi in cui si sia in una fase in cui è possibile svolgere una valutazione ambientale significativa; le consultazioni, oltre a quanto già previsto dalle leggi regionali di settore e dalla deliberazione n. 358 del 1 marzo 2002 (Tavolo di concertazione regionale) dovranno interessare le pertinenti Organizzazioni Non Governative, per l'individuazione delle quali si ritiene di poter fare utilmente riferimento a quelle riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (articolo 13 della legge n. 349/1986); 4. di avviare un'attività di approfondimento delle problematiche connesse all'applicazione della direttiva 2001/42/CE in ambito regionale e di dare mandato al Segretario Generale della Programmazione di istituire, sentite le Segreterie regionali interessate, un gruppo di lavoro interdisciplinare per l'approfondimento degli aspetti connessi all'applicazione della procedura di Valutazione per l'approfondimento degli aspetti connessi all'applicazione della procedura di Valutazione della direttiva in oggetto. Allegato A1. Direttiva 2001/42/CE - Articolo 3, c. 2, lett. a) - Piani e programmi regionali soggetti a valutazione ambientale. Allegato A2. Direttiva 2001/42/CE - articolo 13 - Piani e programmi regionali il cui iter di approvazione è in stato avanzato. Allegato B. Direttive tecniche per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi. Premessa. 1. Verifica delle condizioni di applicabilità della direttiva 2 Redazione del rapporto ambientale 3 Consultazioni 4 Monitoraggio Ambito di applicazione. Nota metodologica per la procedura di VAS. - Criteri di sostenibilità per la definizione degli obiettivi di piani e programmi. -	

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS				
Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento		
	VENETO			
Delib.G.R. 24/10/2006, n. 3262. Pubblicata nel B.U. Veneto 21 novembre 2006, n. 101.	Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative. Revoca Delib.G.R. 26 settembre 2006, n. 2961 e riadozione.	Consultazioni. Monitoraggio. La Giunta Regionale [] delibera 1. di revocare la Delib.G.R. 26 settembre 2006, n. 2961 avente ad oggetto "Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione ambientale strategica. Procedure e Modalità operative"; 2. di costituire l'Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) individuandola nella Commissione Regionale VAS così composta: Segretario Regionale alle infrastrutture e mobilità con funzioni di Presidente, Segretario Regionale all'ambiente e territorio con funzioni di Vicepresidente, e Segretario competente per materia, ovvero da Dirigente Delegato, Componente variabile a seconda della natura del Piano e/o Programma di volta in volta sottoposto al giudizio di compatibilità ambientale; 3. di individuare nella Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti, la struttura di supporto e di istruttoria all'attività della Commissione Regionale VAS; 4 di approvare la procedura di cui all'allegato A per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e/o Programmi di livello comunale, intercomunale e provinciali; 5. di approvare la procedura di cui all'allegato C per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani di assetto territoriale comunale o intercomunale di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; 7. di approvare la procedura di cui all'allegato D per la Valutazione Ambientale Strategica dei Programmi o Piani di iniziativa regionali approvati da altri soggetti o oggetto di accordi.		
Delib.G.R. 5/12/2006, n. 3752. Pubblicata nel B.U. Veneto 27 novembre 2007, n. 102.	Procedure e indirizzi operativi per l'applicazione della Valutazione Ambientale Strategica ai Programmi di cooperazione transfrontaliera relativi al periodo 2007-2013 ed altri piani.	La Giunta Regionale delibera: 1. di approvare l'iter procedurale descritto in premessa per la Valutazione Ambientale Strategica da effettuare per tutti i programmi di cooperazione transfrontaliera del periodo 2007-2013, che riguardano la Regione Veneto;		

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS				
Normativa	Rubrica	Articolo		
		e/o argomento di riferimento		
	VENETO			
		Commissione regionale VAS alle conferenze di servizi per l'esame delle eventuali osservazioni pervenute al Programma operativo e al Rapporto ambientale e per l'approvazione dei documenti eventualmente modificati sulla base delle osservazioni pervenute in seguito alle consultazioni ex artt. 6 e 7 della Direttiva 2001/42/CE; 5. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti di tutti i provvedimenti che si rendessero necessari per una migliore armonizzazione delle modalità di cui all'Allegato A, anche relativamente agli altri programmi di cooperazione transfrontaliera; 6. di approvare la procedura di cui all' Allegato B che va ad integrare la Deliberazione n. 3262 del 24 ottobre 2006 quale suo Allegato E al fine di ricomprendere anche i Piani e/o Programmi di Enti terzi; []. L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue: In data 31 luglio è entrata in vigore la Parte Seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006 c.d. Codice Ambientale. Tale entrata in vigore è stata determinata dall'impossibilità di prorogare il termine di sospensione dell'entrata in vigore a causa dell'aperta procedura di infrazione comunitaria per il mancato recepimento a livello nazionale delle norme comunitarie sulla VIA e sulla VAS.		
Delib.G.R. 7/08/2007, n. 2649 . Pubblicata nel B.U. Veneto 25 settembre 2007, n.84.	Entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)".	La sospensione inizialmente prevista al 31.01.2007 e poi prorogata al 31.07.2007, ha reso il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del Decreto legislativo 152/2006 (14.04.2007), di cui all'art. 50 del Codice, di fatto inefficace, privando così la Regione di un periodo transitorio sufficiente per l'adeguamento legislativo. Inoltre, si evidenzia che già dallo scorso autunno è iniziata la revisione della Parte Seconda da parte degli uffici del Ministero dell'Ambiente in un tavolo con le Regioni e che il terzo correttivo, prodotto da tale gruppo di lavoro, è stato approvato in via preliminare nel Consiglio dei Ministri del 27 luglio u.s.: da tale data prende avvio l'iter di approvazione dello schema di decreto legislativo di revisione il cui termine di approvazione si può ipotizzare in sei-dodici mesi. Per questi motivi la Regione non ha adottato un proprio provvedimento legislativo di adeguamento al detto Codice. Ad oggi, però, stante l'operatività immediata della versione originaria della Parte Seconda del decreto n.152/2006, si rende necessario evidenziare quali potrebbero essere le linee guida per la sua applicazione. In primo luogo, è doveroso ricordare che oramai per consolidata giurisprudenza della Corte		

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS			
Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento	
	VENETO		
		Costituzionale, la legge statale che intervenga in una materia esclusiva quale è quella ambientale fa sì che debbano disapplicarsi le disposizione regionali in contrasto con la nuova disciplina statale. D'altro lato l'art. 117 comma 1, della Costituzione fa sì che in caso di contrasto tra la legge statale e/o regionale e la legislazione comunitaria, sia quest'ultima a prevalere sulla normativa statale e/o regionale. Pertanto, si rende necessario valutare gli atti legislativi e amministrativi adottati dalla Regione Veneto in materia di VIA e VAS alla luce di questi due parametri di riferimento. []. Per quanto riguarda la VAS, come è noto, la Regione Veneto è intervenuta con gli indirizzi operativi di cui alle deliberazioni n. 2988 dell' 1.10.2004, n. 3262 del 24.10.2006 e n. 3752 del 5.12.2006. Tali indirizzi operativi sono stati modulati sulla Direttiva 2001/42/CE per cui la Regione ha adempiuto ai prescritti comunitari. Sono, comunque, in corso di predisposizione, un progetto di legge regionale per recepire formalmente la Direttiva 2001/42/CE sulla VAS, e un progetto di legge regionale di adeguamento della LR 10/99 sulla VIA. La Giunta Regionale delibera 1. di adottare l'informativa esposta in premessa. 2. di trasmettere il presente provvedimento alle Province. 3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ().	
L.R. 26/06/2008, n. 4. Pubblicata nel B.U. Veneto 1 luglio 2008, n. 54	Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture.	CAPO I Disposizioni in materia di governo del territorio. [] Art. 14 - Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS). 1. Nelle more dell'entrata in vigore di una specifica normativa regionale in materia di VAS di cui ai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale" e 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale": a) per i piani e programmi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 4 del 2008 la cui approvazione e adozione compete alla Regione, o agli enti locali, o di iniziativa regionale approvati da altri soggetti o oggetto di accordo, l'autorità a cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 4 del 2008, è, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, la commissione regionale VAS nominata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3262 del 24 ottobre 2006, pubblicata nel BUR n.	

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS		
Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
	VENET	
D.G.R. 31/03/2009, n. 791. Pubblicato nel BUR 28 aprile 2009, n. n. 35.	Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.	Allegato B1 "Procedure di VAS per piani di assetto territoriale, comunale o intercomunale, redatti in copianificazione". Allegato C "Procedure di VAS per piani o programmi di competenza di altre Amministrazioni"; Allegato D "Procedure di VAS per piani o programmi la cui iniziativa spetta alla Regione mentre l'approvazione compete ad altra Amministrazione"; Allegato E "Procedure di VAS per programmi transfrontalieri europei; Allegato F "Procedure per la verifica di assoggettabilità". 2. di approvare l'iter procedurale per la verifica di assoggettabilità di cui all'Allegato F "Procedure per la verifica di assoggettabilità a VAS" con i criteri esposti in premessa. []
L.R. 06/04/2012 n. 13. Pubblicata nel B.U. Veneto 10 aprile 2012, n. 28.	Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012.	Articolo 40. Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture" e disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica per gli strumenti urbanistici attuativi. 1.Dopo il comma 1 dell'articolo 14 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica - VAS" della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 è inserito il

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS				
Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento		
	VENETO			
		seguente comma: "1-bis. Nelle more dell'adozione della normativa di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 16, ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica", come modificato dall'articolo 5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106: a) i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, solo nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio riconducibili agli elenchi contenuti negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS, qualora prevedano la realizzazione di progetti o interventi di cui agli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non previsti o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico di cui costituiscono attuazione.".		
Delib.G.R. 21/01/2014, n. 23. Pubblicata nel B.U. Veneto 25 febbraio 2014, n. 23. Fonte normativa sul sito web:	Disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia ambientale, con specifico riferimento alla Commissione regionale Valutazione Ambientale Strategica (VAS).	La Giunta Regionale Delibera 1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di stabilire che le funzioni di Presidente della Commissione regionale VAS siano esercitate dal Direttore del Dipartimento Territorio. In questo ambito, va stabilito altresì che in caso di assenza o impedimento del Presidente, esso è sostituito dal Direttore di Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV); 3. di stabilire che i componenti della Commissione VAS sono il Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Sicurezza Urbana Polizia locale e R.A.S.A. (o in caso di sua assenza o impedimento dal Direttore della Sezione) e il Direttore della Sezione competente per materia (o in caso di assenza o impedimento dal Direttore della Sezione competente per materia); ().		

- www.regione.veneto.it Materie Ambiente e Territorio Territorio Valutazione Progetti ed Investimenti Valutazione Ambientale Strategica VAS www.arpa.veneto.it VAS presente sul sito dell'ARPA Veneto sotto il tema Agrometeo riferimenti documenti bur.regione.veneto.it/BurvServices